

(N. 2365)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1967

Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 57 della legge 25 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vice brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consente al vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo di contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni ed integrazioni.

Analogo beneficio è previsto anche per i vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia, ma, per errore materiale contenuto nell'articolo 136 della legge 18 febbraio

1963, n. 173, tale facoltà è limitata ai soli mutui di durata quinquennale.

Per l'equiparazione esistente tra gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia e quelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sancite dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, deve essere riconosciuta anche ai vice brigadieri ed ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia in servizio continuativo il diritto a contrarre mutui estinguibili in dieci anni verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge costituito da un solo articolo con il quale viene modificato e completato il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettata al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche ».